



Determina Presidenziale n. 47/2022 del 08/04/2022

Affidamento diretto all'Avv. Margherita Patrignani per la difesa in giudizio dell'Ordine nel procedimento per ricorso cautelare con istanza di inibitoria o disapplicazione ex art. 700 c.p.c. presentato presso il Tribunale di Bologna Prima Sez. N.R.G. 2332 /2022 dalle dott.sse Omissis relativamente al procedimento di accertamento per inadempimento dell'obbligo vaccinale, ai sensi dell'art. 1, comma 4) del D.l. 44/2021 come convertito, e ss. mm. ii. Assunzione del relativo impegno di spesa al cap. 14.11 "Consulenze legali e amministrative" del Bilancio preventivo 2022 – CIG ZA435FE398

**Il sottoscritto Gabriele Raimondi
in qualità di Presidente dell'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna**

Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 e in particolare l'art. 12, comma II, lett. c), ai sensi del quale "Il Consiglio provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine" e l'art. 12, comma II, lett. e) ai sensi del quale "Il Consiglio cura la tenuta dell'albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii.;

Viste le Linee Guida n. 4 di attuazione del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6., recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", ai sensi dell'art. 36, comma 7 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito anche, per brevità, "Linee Guida n. 4");

Visto l'art. 1 comma 2 della Legge 120/2020 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);

Richiamato altresì il Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie e sul conferimento degli incarichi legali e di lavoro autonomo dell'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna adottato con delibera n. 195 del 28/12/2020.

Richiamato il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, che ha modificato l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76, riportante "misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID – 19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali" (di seguito indicato, per brevità, "d.l. n. 44/2021, come convertito, e ss.mm.ii.");

Richiamato in particolare l'articolo 4, comma 3, del DL n. 44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., che attribuisce agli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie l'obbligo di verificare, per il tramite delle rispettive Federazioni Nazionali che si avvalgono della consultazione automatizzata della



Piattaforma nazionale-DGC, il possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2 secondo le modalità definite con DPCM 17 giugno 2021 adottato in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;

Richiamata la delibera n. 283 del 23/12/2021 con la quale il Consiglio ha deciso di avvalersi della facoltà di delega delle funzioni previste dal d.l. n. 44/2021, come convertito, e ss.mm.ii, dando mandato al Presidente di adottare ogni atto e provvedimento necessario a verificare e ad accertare l'adempimento dell'obbligo vaccinale dei professionisti sanitari iscritti all'Albo, a sospendere gli interessati dall'esercizio della professione, come conseguenza *ex lege* dell'inadempimento, con relativa annotazione nella sezione dell'albo al quale l'interessato è iscritto, a provvedere alla cancellazione della sospensione nonché a svolgere ogni adempimento conseguente;

Richiamata la determina Presidenziale n. 287/2021 del 28/12/2021 con la quale è stato accertato l'inadempimento dell'obbligo vaccinale primario, ai sensi dell'art. 1 comma 4) del D.l. n. 44/2021, come convertito, e ss.mm.ii, di alcuni iscritti all'Albo, tra i quali le dott.sse Omissis e Omissis, e la conseguente sospensione a decorrere dal 01/01/2022 come conseguenza *ex lege*;

Richiamata la determina Presidenziale n. 16 del 28/01/2022 con la quale si è preso atto del regolare status vaccinale e si è provveduto alla cancellazione dell'annotazione della sospensione sull'Albo, ex Dl 172 del 26/11/2021, di alcuni iscritti tra i quali anche la dott.ssa Omissis;

Richiamata la determina Presidenziale n. 29 del 17/02/2022 con la quale è stata dichiarata la perdita di efficacia della sospensione *ex lege* dall'esercizio della professione e la cancellazione della relativa annotazione sull'Albo, ex art. 4 comma 5 del D.l. n. 44/2021 come convertito e ss.mm.ii., di alcuni iscritti tra i quali anche la dott.ssa Omissis;

Dato atto che in data 31 marzo u.s., ns prot. n. E22 - 1168, è stato notificato a questo Ordine il ricorso cautelare con istanza di inibitoria o disapplicazione ex art. 700 c.p.c. presentato presso il Tribunale di Bologna Prima Sez. N.R.G. 2332 /2022 dalle dott.sse Omissis relativamente al procedimento di accertamento per inadempimento dell'obbligo vaccinale, ai sensi dell'art. 1, comma 4) del D.l. 44/2021 come convertito, e ss. mm. ii;

Tenuto conto che da tale data decorre il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica del ricorso per costituirsi in giudizio mediante notifica di apposito controricorso;

Ritenuto opportuno costituirsi in giudizio, al fine di contestare le pretese avverse e visti gli obblighi in capo a questo Ordine, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del DL n. 44/2021.

Considerato che risulta necessario conferire apposito incarico ad un legale di fiducia e assumere il conseguente impegno di spesa.

Considerata altresì l'urgenza di tale affidamento, al fine di permettere al legale di preparare per tempo la difesa, che suggerisce di non attendere la seduta del prossimo consiglio ordinario, prevista per il 28 aprile 2022 e, dunque, in parziale deroga all'art. 18 del Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie e sul conferimento degli incarichi legali e di lavoro autonomo dell'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna adottato con delibera n. 195 del 28/12/2020;

Dato atto che, con deliberazione consiliare n. 29 del 17/02/2022, sono state pianificate le esigenze dell'Ente, in merito a servizi, forniture e consulenze per l'anno 2022, definendo altresì criteri e principi da seguire ai fini dell'affidamento degli stessi;

Considerato che, nella succitata delibera, il Consiglio ha individuato, tra i servizi necessari, i servizi legali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), nn. 1 (incarichi di patrocinio legale conferiti



in relazione ad una specifica e già esistente lite), 2 (servizi di assistenza e consulenza legale preparatori ad un'attività di difesa in un procedimento di arbitrato, di conciliazione o giurisdizionale, anche solo eventuale) e 5 (servizi legali strettamente legati all'esercizio di pubblici poteri) del D.lgs. n. 50/2016.

Visti i criteri stabiliti dal Consiglio nella delibera n. 29 del 17/02/2022 per l'affidamento dei servizi legali di cui sopra (costo massimo complessivo e possibilità di procedere tramite affidamento diretto).

Tenuto conto che l'avv. Margherita Patrignani è consulente dell'Ordine dal 2020 e ha supportato questo ente nella gestione degli adempimenti connessi all'obbligo vaccinale del personale sanitario, sanciti dalle vigenti normative.

Dato atto che è stato quindi chiesto un preventivo all'Avv. Margherita Patrignani, che qui si intende integralmente richiamato, e che l'offerta pervenuta in data 05/04/2022, ns. prot. n. E22-1229, per la difesa in giudizio, in ogni stato e grado del procedimento istruito a seguito del ricorso al Tribunale di Bologna proposto dalle dott.sse Omissis sopra menzionato, prevede un compenso professionale forfettario di euro 5.000 oltre oneri e accessori di legge, determinato sulla base del DM 55/2014, Competenza: Procedimenti cautelari, Scaglione: indeterminabile - complessità media;

Richiamato l'art. 18 del Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie e sul conferimento degli incarichi legali e di lavoro autonomo dell'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna adottato con delibera n. 195 del 28/12/2020;

Richiamate altresì le Linee guida ANAC n. 12 "Affidamento dei servizi legali" Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018;

Sentito il Tesoriere sull'opportunità di procedere all'affidamento e all'assunzione dell'impegno di spesa sopra precisati;

Considerato che l'importo totale da corrispondere all'Avv. Patrignani è pari ad € 5.000,00 oltre 15% spese generali, CPA 4% e IVA 22%, per un totale complessivo di € 7.295,60;

Accertato che l'importo dell'affidamento è stato ricompreso nella programmazione economica preventiva anno 2022, come voce di costo da imputare sul capitolo 14.11 – Consulenze legali e amministrative e che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 14.11 del bilancio 2022 di previsione è congrua per accogliere la spesa stimata per l'affidamento del servizio in esame;

Considerato che il preventivo dell'Avv. Patrignani rientra nei limiti stabiliti dalla delibera consiliare n. 29 del 17/02/2021.

Determina

per i motivi di cui in premessa:

- La costituzione in giudizio dell'Ordine a seguito del ricorso cautelare con istanza di inibitoria o disapplicazione ex art. 700 c.p.c. presentato presso il Tribunale di Bologna Prima Sez. N.R.G. 2332 /2022 dalle dott.sse Omissis relativamente al procedimento di accertamento per inadempimento dell'obbligo vaccinale, ai sensi dell'art. 1, comma 4) del D.l. 44/2021 come convertito, e ss. mm. ii;
- l'affidamento diretto di apposito incarico all'Avv. Margherita Patrignani per la difesa in giudizio, in ogni stato e grado del procedimento sopra menzionato, con particolare riguardo alla presentazione di controdeduzioni nell'interesse dell'Ordine, al costo



complessivo di € 5.000,00 oltre 15% spese generali, CPA 4% e IVA 22%, per un totale complessivo di € 7.295,60;

- Di assumere l'impegno di spesa pari ad 7.295,60 onnicomprensivi da porsi a carico del bilancio di previsione per l'anno 2022, sul cap. 14.11 – Consulenze legali e amministrative.
- Di dare atto che lo studio legale possiede i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e l'assenza del conflitto di interessi, già verificati;
- Di dare atto che successivamente al conferimento dell'incarico, la procura ad litem è sottoscritta dal Presidente;
- Di dare atto che tale provvedimento assunto in urgenza verrà ratificato al primo consiglio ordinario utile;
- Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i..

Bologna, 08/04/2022

Il Presidente
dell'Ordine degli Psicologi dell'Emilia Romagna
(Dott. Gabriele Raimondi)

Documento firmato digitalmente e conservato agli atti